

**MODIFICHE PROPOSTE ALLO
STATUTO DELLA SOCIETA'
"E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A."
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA
* * ***

In rosso grassetto gli inserimenti

In blu grassetto barrato le eliminazioni

* * *

OGGETTO SOCIALE

Art. 3

3.1 La società, quale impresa in delegazione interorganica dei soci, esclusivamente enti locali e/o pubblici, è investita della missione di erogare servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete e non, e connessi investimenti e attività accessive e complementari, direttamente all'utenza ovvero in due fasi prima agli enti soci e poi all'utenza in linea (per quest'ultima erogazione) con gli indirizzi ricevuti dagli enti soci da valutarsi per ogni singolo servizio pubblico locale e, ai sensi di legge, di esercitare attività in libero mercato.

La società è altresì investita delle attività inerenti l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci.

Ciò premesso essa ha per oggetto le seguenti attività:

- a) offerta di servizi integrati per la realizzazione ~~e/o~~ l'eventuale ~~suecessiva~~ gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente;
- b) realizzazione, acquisizione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica;
- c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci;
- e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;
- f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;
- g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore";
- h) servizio di gestione impianti e strutture sportive, ricettive, ricreative e culturali e connesse opere e attività complementari ed accessorie diurne e/o notturne;
- i) captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico – fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque);
- l) produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale;
- m) impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche.
- n) l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci come da relativi rapporti convenzionatori.

3.2 La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare

mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing).

3.3 La Società potrà inoltre svolgere, purché in correlazione alle predette attività svolte in favore degli enti soci:

- a) studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali;
- b) promozione e gestione di corsi di formazione in genere;
- c) costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili.

3.4 Sempre in osservanza a quanto disposto all'art. 3.1, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita, in coerenza con gli indirizzi ricevuti in tal senso dagli enti soci, **anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni**, dovendosi l'organo amministrativo di questa società preventivamente dimostrare: 1) la sussistenza di tale ipotesi nel presente statuto sociale; 2) che ciò non altera la qualità erogata alla utenza degli enti soci; 3) che ciò non altera in peggio il risultato di esercizio; 4) il livello di rischio connesso a tale partecipazione sinergica; 5) la sussistenza dell'interesse degli enti soci; ~~6) come l'operazione risulti subordinata all'effettivo conseguimento dei fini istituzionali della società anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.~~

La Società potrà costituire con altre Società ed Enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in coerenza con gli indirizzi ricevuti in tal senso dagli enti soci e perseguendo l'equilibrio economico-finanziario.

3.5 Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente, gli indirizzi ricevuti in tal senso dagli enti soci, la Società potrà, infine, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni, ed inoltre, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, concludere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi.

3.6 **Rientra nell'attività che gode di diritti speciali o esclusivi quanto previsto nell'art. 4, comma 2, lettera a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento), del D. Lgs. 175/2016.**

Oltre l'ottanta per cento dei ricavi complessivi (art. 2425 codice civile) della Società dovrà essere costituito da ricavi inerenti allo svolgimento della suddetta attività, affidata alla medesima Società dagli enti pubblici soci. ~~L'attività istituzionale non potrà risultare inferiore all'80,1% dei ricavi complessivi (voci A1 e A5, art. 2425 codice civile).~~

Rientra nell'attività in libero mercato **che non potrà essere superiore pari** al 19,9% dei ricavi totali come anzi intesi: a) l'affidamento ai sensi di legge da parte di enti locali o pubblici non soci di servizi pubblici locali e autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; b) servizi pubblici locali e produzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali assunti in appalto o in concessione di servizio o di costruzione e servizio; c) attività in libero mercato. In tal senso

spetta all' organo amministrativo predisporre il progetto, il contratto, il piano economico e degli investimenti e relative coperture, senza che tale attività in libero mercato possa alterare la qualità dell' attività istituzionale ed il relativo equilibrio economico-finanziario. In tal senso saranno aggiornati i consueti strumenti programmatici, a fronte di un rischio nel suo complesso compatibile con la *mission* istituzionale della società. L' attività elencata alla lettera sub a) ha precedenza rispetto a quelle sub b) e c).

~~3.7 Rientra nell' attività istituzionale la produzione dei servizi pubblici locali e l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci come da relative convenzioni.~~

~~3.8 La cessione di energia (autoprodotta) all' acquirente unico e quindi non collocata sul mercato in concorrenza rientra nell' attività istituzionale.~~

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Art. 34

34.1 Ai sensi di quanto già anticipato nel precedente art. 19.1, il controllo analogo congiunto è esercitato da un comitato (così detto comitato di controllo analogo congiunto) come da relativo regolamento approvato dal massimo consesso degli enti soci, ovvero per il tramite di una convenzione di funzioni tra detti enti. Detto organismo verbalizza l'esito delle proprie riunioni di controllo analogo congiunto ed informa di ciò l' organo amministrativo della società ed i soci; sarà cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzionari competenti. Detto controllo analogo congiunto si traduce in un potere assoluto di direzione, supervisione e coordinamento (d'impianto amministrativo) ed interessa gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione. E ciò con il fine di porre nella condizione tutti gli enti soci di poter esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sugli obiettivi più importanti della società.

34.2 L' organo amministrativo della società recupera tali potestà in esecuzione degli strumenti programmatici (per quanto ivi previsto) sottoposti al parere preventivo del comitato di controllo analogo congiunto e poi approvati dall' assemblea ordinaria dei soci. Tali strumenti comprendono il bilancio di previsione e correlate significative variazioni, nonché gli atti riferiti all' acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni.

34.3 L' organo amministrativo applica l' indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e, a fronte di un rischio alto, applica, al posto dei consueti strumenti programmatici, il piano di risanamento con rientro dell'equilibrio economico-finanziario entro un triennio a partire dall' anno successivo a quello in cui si è manifestato tale stato. Ai sensi di legge l' organo amministrativo applica gli strumenti di governo. Sia il sopraccitato indicatore sia gli strumenti di governo sono oggetto di relazione sul governo da parte dell' organo amministrativo. La relazione di governo è applicata ~~sia al bilancio di previsione sia~~ al bilancio consuntivo come sezionale, in quest'ultimo caso, della relazione sulla gestione di cui all' art. 2428, c.c. ovvero della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c. nel caso di bilancio abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c.

34.4 Il controllo analogo congiunto comporta l' attivazione di una effettiva e continuativa verifica degli obiettivi, dell' attività e dei risultati in progress infrannuali e finali, di cui ai precedenti commi (tra preventivo e consuntivo) per il tramite di un idoneo sistema informativo tale da consentire la produzione di un report semestrale che l' organo amministrativo redigerà entro la **fine metà** del mese di settembre di ciascun anno, sottoposto al parere del comitato di controllo analogo congiunto e poi da approvarsi a cura dell' assemblea ordinaria dei soci ~~o altra forma ai sensi del già citato comma 1.~~ Il tutto, onde consentire un concreto e pregnante controllo degli enti soci in attuazione dei citati obiettivi di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo quantitativo e qualitativo. Tale report verterà sul generale andamento

della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa della società, sui singoli servizi pubblici locali affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.

34.5 L'organo deputato al controllo analogo congiunto per poter svolgere a tutti gli effetti un controllo strutturale in una logica dinamica e non statica, esercita poteri ispettivi diretti e concreti, e quindi può effettuare visite, ispezioni e prelievi nei luoghi in cui la società esercita la propria attività, in stretta coerenza con la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.

34.6 Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di veto sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi pubblici locali e alle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali fisicamente affidati nel proprio territorio, e più esattamente : 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche agli strumenti programmatici per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 5) modifiche agli strumenti di controllo analogo congiunto per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 6) modifiche al voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari in assenza dell'unanimità.

34.7 Il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci avviene, oltre che con quanto previsto nel presente articolo, attraverso le specifiche Assemblee ordinarie dei soci.

34.8 La società, nel concreto, deve avere, la possibilità, all'interno del proprio contesto societario-organizzativo, di svolgere con le proprie risorse l'attività oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque, una sua parte significativamente consistente.

34.9 Le eventuali società controllate (ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) sono sottoposte all'attività di controllo analogo congiunto da parte di questa società ed all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e successivi del cod. civ. da parte della presente società, al fine di garantire lo stretto rispetto dei paradigmi riferibili al controllo analogo di cui trattasi. In tal senso il bilancio di previsione assorbirà gli indirizzi propri della società controllate, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi.

In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente articolo, a favore dei propri soci, a dette controllate.

34.10 I rapporti tra i soci e la società sono disciplinati dal presente statuto sociale dai contratti di servizio e/o dalle convenzioni per quanto riguarda l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; atteso che sia i suddetti contratti di servizio che le convenzioni prodotti dalla società dovranno essere preventivamente sottoposti alla verifica del comitato di controllo analogo congiunto. Le tariffe sono determinate ai sensi di legge (ora art 117, D.Lgs. 267/2000), per poi essere approvate, di anno in anno, dagli organi istituzionali competenti degli enti soci. In presenza di un bilancio consuntivo in perdita e di un bilancio di previsione ancora in perdita, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre al comitato di controllo analogo congiunto ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere per recuperare una situazione di equilibrio economico-finanziario.

34.11 Gli enti soci disciplinano l'articolato sistema di controllo analogo congiunto tramite apposito regolamento da approvarsi all'unanimità dei massimi consessi degli enti soci.

34.12 Il controllo analogo congiunto da parte dell'ente socio avviene anche tramite direttive da parte del massimo consesso del medesimo ente socio, attraverso la nomina dei componenti gli organi societari, attraverso la nomina del proprio componente nel comitato di controllo analogo congiunto, il contratto di servizio, le convenzioni per l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, l'approvazione delle tariffe e degli strumenti programmatici

anzi citati.

Gli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione di cui alle direttive di cui sopra, pervenuti all'Organo Amministrativo della Società, sono trasferiti dal Presidente di detto Organo al comitato di controllo analogo congiunto, relazionando l'organo amministrativo oltre che sugli aspetti quantitativi anche sui principali aspetti qualitativi in coerenza con gli obiettivi ricevuti.

34.13 Sarà cura del **Presidente del CdA della Società** ~~segretario dell'assemblea ordinaria dei soci~~ trasferire al comitato di controllo analogo congiunto ed al massimo consesso degli enti soci gli strumenti programmatici delle società e quindi il relativo report.

Su richiesta del Presidente del comitato di controllo analogo congiunto, il segretario dell'organo amministrativo è tenuto a trasmettere copia dei verbali di detto organo al medesimo comitato di controllo analogo congiunto.

34.14 Al comitato di controllo analogo congiunto spetta altresì il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci e gli organi sociali.

34.15 L'ente socio ha diritto al recesso dalla società anche nei casi in cui detto ente non sia stato posto nella condizione di esercitare le potestà ricomprese nel controllo analogo congiunto come sopra delineato.

34.16 Il comitato di controllo analogo congiunto riceve pertanto dall'organo amministrativo della Società, ai fini del proprio controllo analogo congiunto e pronunciamento, le convocazioni Assembleari, il bilancio di previsione e sue significative variazioni infrannuali, le proposte di acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni, il report semestrale di cui al precedente punto 34.4, il progetto di bilancio consuntivo (bilancio dell'esercizio), la proposta delle azioni a tonificazione dei risultati di bilancio positivi e, nella fattispecie di cui al precedente punto 34.10, la proposta delle azioni a rientro di eventuali scostamenti negativi, oltre agli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione.

34.17 Il pronunciamento del comitato di controllo analogo congiunto sugli atti di cui sopra dovrà avvenire di norma entro 10 giorni solari consecutivi dalla consegna ed in ogni caso compatibilmente con le scadenze imposte da altre disposizioni di legge. Il verbale riferito al suddetto pronunciamento dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del Segretario del comitato di controllo ai destinatari di cui al precedente punto 34.1.

34.18 L'oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.

34.19 L'ente socio affidante ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alla società in house e una volta che essi sono stati affidati ha il conseguente obbligo di monitorarli, al fine della loro verifica e delle eventuali azioni correttive, in relazione agli eventuali squilibri di natura economico-finanziaria riscontrati che hanno ripercussioni nel bilancio proprio dell'ente affidante.

34.20 In conseguenza al pregnante controllo analogo congiunto di cui sopra, la società ha totalmente l'obbligo di organizzare le complessive risorse aziendali, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e/o delle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali vi sia una sorta di feedback, di scambio d'informazioni verso l'ente socio, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.

34.21 Prima dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, detti bilanci sono inviati agli uffici comunali prima della successiva approvazione in assemblea, per

i previsti controlli e le eventuali osservazioni.

34.22 Spetta ai massimi consessi degli enti soci definire gli indirizzi, da veicolarsi per il tramite dell' assemblea dei soci, sul contenimento dei costi totali di funzionamento.

34.23 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative, là dove stabiliscono che gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti e che singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, è di competenza del comitato di controllo analogo congiunto formulare all'Assemblea dei soci la proposta di nomina dei componenti l'Organo Amministrativo della Società; tale proposta dovrà essere deliberata dai componenti il medesimo comitato di controllo analogo congiunto con voto capitario secondo i quorum previsti nell'apposito Regolamento e depositata agli atti dell'Assemblea chiamata alla relativa deliberazione.

Allegato alla delibera di Consiglio n. 53 del 158 dicembre 2021

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Franco Bazzoli

Il Segretario comunale
Vincenzo dr. Todaro

La Consigliera delegata alla firma
Susan Molinari